

	Documentare il possesso dei requisiti di soggiorno per cittadini dell'Unione Europea previsti dal D.lgs 30/2007 <i>Indicazioni principali casistiche comunitari al loro ingresso in Italia o residenti da meno di 5 anni</i>	
--	---	--

Il soggiorno per motivi di lavoro può essere documentato, se lavoro subordinato:

- ✓ Con contratto di lavoro in corso contenente gli identificativi INPS e INAIL, ultima busta paga o lettera di assunzione/dichiarazione del datore o comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego e nulla-osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione nei casi previsti per i neo-comunitari

se lavoro autonomo:

- ✓ Con ricevuta di Iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane (in alternativa iscrizione INAIL)
- ✓ o, ricevuta/attestazione di iscrizione ad Albo professionale;
- ✓ se libero professionista per il quale non è prevista l'iscrizione ad un Albo, certificato di attribuzione della partita Iva rilasciato dall' Agenzia delle Entrate
- ✓ se, collaboratore di impresa familiare: atto di impresa legittimamente stipulato (in alternativa iscrizione negli elenchi previdenziali iscrizione INAIL e ricevuta di iscrizione alla Camera di Commercio/visura camerale d'impresa
- ✓ se socio di società di persone o capitali atto costitutivo legittimamente stipulato, in alternativa copia della ricevuta di iscrizione negli elenchi previdenziali, oppure copia della ricevuta di iscrizione all'INAIL del socio, oppure misura camerale della società completa dei nominativi dei soci
- ✓ se, rapporto di lavoro atipico (collaboratore a progetto, Co Co Co ecc.):
 - contratto di collaborazione a progetto o di collaborazione coordinativa e continuativa, oppure contratto di associazione in partecipazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in alternativa comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'Impiego
 - prospetto paga se esistente

Per la verifica del possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari:

si dovrà fare riferimento ai criteri indicati dall'art. 29 comma 3 lettera b del d.lgs 25.7.1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) il quale prescrive: un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, se si richiede il ricongiungimento di un solo familiare, il doppio dell'importo per due o tre familiari, il triplo per quattro o più familiari.

L'assegno sociale, previsto dalla Legge 335/1995, è soggetto a perequazione annua in base all'aumento del costo della vita e l'importo annuo fissato per il 2008 è di € 5.142,67,68.

Il requisito deve essere soddisfatto personalmente, non sono ammessi sponsor.

L' Assistenza sanitaria:

Il lavoratore comunitario ed i suoi familiari (ovvero coniuge, discendente proprio o del coniuge di età inferiore a 21 anni od a carico, l'ascendente in linea retta proprio o del coniuge a prescindere dal grado di parentela) hanno la copertura del Servizio Sanitario Nazionale.

I comunitari con diritto di soggiorno per motivi diversi dal lavoro ed i loro familiari devono invece produrre assicurazione sanitaria di almeno 1 anno o pari almeno alla durata del corso di studi, se inferiore all'anno.

I formulari E106 - E120 - E121 (o E33) - E109 (o E37) soddisfano i requisiti della copertura sanitaria ai fini dell'iscrizione in anagrafe, mentre al contrario la tessera sanitaria europea TEAM, rilasciata dal paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.